

L'operazione si presenta del tutto simile ad altre già deliberate dal Consiglio, e per le quali sono intervenute le autorizzazioni da parte dei competenti organi governativi di vigilanza.

L'imposta camerale di fatto in garanzia costituisce una delle entrate previste dall'art. 52 del R. D. 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il C. M. delle leggi sui Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa, ai quali si sono sostituite le Camere di Commercio in forza del D. L. 21 settembre 1944, n. 315.

A termine dell'art. 53 del citato C. M. la riscossione del tributo avviene con le norme e con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, ed essa è affidata agli Esattori Comunali, che rispondono dell'obbligo del non riscosso per riscosso (art. 43 del R. D. 14 gennaio 1925, n. 29, che approva il Regolamento generale sull'ordinamento